



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
24/108/CU5/C5-C11

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 84/2024
“DISPOSIZIONI URGENTI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE DI INTERESSE
STRATEGICO”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a seguito del confronto con il MIMIT e preso atto del documento inviato dal Ministero in data 30 luglio 2024 con il quale si propone l’istituzione di un Tavolo tecnico finalizzato ad approfondire la riforma, ribadisce gli emendamenti del documento del 25 luglio scorso dichiarandosi disponibile a proseguire il confronto. Pertanto, esprime parere favorevole a maggioranza con il parere negativo della Regione Sardegna. La Regione Sardegna esprime parere negativo salvo l’accoglimento delle proposte emendative riportate di seguito (pagg. 12-13).

EMENDAMENTI REGIONI

1) *Proposta additiva*

In relazione al preambolo normativo si propongono i seguenti emendamenti:

Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128., recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave.»

Visto il D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624, recante «Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.»

Visto il DPR 24.07.1977 n. 626 recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Legge Costituzionale 3/1948.

Relazione illustrativa

L’inserimento della Legge costituzionale n. 3/1948 si rende necessaria in quanto, a seguito della emanazione della stessa, la Regione Sardegna ha acquisito la potestà legislativa nell’esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

La Regione, nell'ambito del suo territorio, è succeduta nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

Il richiamo alla L.C. 3/1948 è utile altresì dati i compiti comunque riconosciuti dal decreto 84/2024 alla regione in tema di vigilanza sui luoghi di lavoro nei siti estrattivi.

L'inserimento dei Decreti 128/1959 e 624/1996 è necessario in quanto contenenti le norme di polizia delle miniere e delle cave nonché sulla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive applicate dai funzionari nello svolgimento delle relative attività

Il richiamo al D.P.R. 382/1994 implica il riconoscimento delle competenze in capo alla RAS in base alla L.C. 3/1948, art. 3.

2) Proposta sostitutiva

2.2

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente "Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere delle Regioni e delle Province autonome interessate. Il CITE non può disattendere il parere della Regione e delle Province autonome senza adeguata motivazione."

Relazione illustrativa

La nuova formulazione appare più coerente in quanto prevede il coinvolgimento di Regioni e Province autonome mediante parere.

3) Proposta integrativa

3.2

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole "di cui all'articolo 6" integrare con "nonché alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate, interessate per il relativo parere di cui all'art. 2"

Relazione illustrativa

L'inserimento è coerente con la proposta relativa all'articolo 2, comma 2.

4) Proposta sostitutiva

3.3

All'art 3, comma 3, sostituire la frase "sentite le altre amministrazioni competenti" con la frase "acquisite le osservazioni/il parere delle altre amministrazioni competenti"

Dopo le parole "Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto" inserire le seguenti "tenuto conto delle osservazioni/parere delle altre amministrazioni competenti"

Relazione illustrativa

Si reputa opportuno precisare che le altre amministrazioni competenti debbano intervenire attraverso l'espressione di espressioni o pareri.

5) Proposta sostitutiva

3.3

All'art 3, comma 3, dopo le parole “dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi che non supera” sostituire le parole “diciotto mesi” con “ventisette mesi”

Relazione illustrativa

Si propone di mantenere i 27 mesi riferiti all'art 11 del Reg. 2024/1252.

6) *Proposta integrativa*

3.3

All'art. 3, comma 3 dopo le parole "che non supera i diciotto mesi." integrare con la frase seguente: "Tale procedimento si svolge mediante il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, tramite la procedura ivi indicata".

7) *Proposta ablativa e sostitutiva*

3.6

All'art. 3, comma 6, dopo le parole “per provvedere”, riformulare il comma come segue “sulla domanda di sospensione dei lavori, di ampliamento, di trasferimento e di variazione del programma lavori o del piano di coltivazione della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 sono dimezzati e comunque non superano i diciotto mesi.

Relazione illustrativa

Il rinnovo della concessione non risulta coerente con le disposizioni europee di cui alla DIR 2006/123/CE che prevedono almeno una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione ad un operatore economico previa selezione pubblica competitiva.

8) *Proposta integrativa*

3.9

All'articolo 3 comma 9 dopo le parole “decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81” inserire le seguenti “nonché del DPR 128/1959 e del D.lgs. 624/1996”

Relazione illustrativa

Si reputa opportuno integrare con tutti i provvedimenti che contengono norme di sicurezza per le cave e miniere.

9) *Proposta integrativa*

4.2

All'art. 4 comma 2, dopo le parole “di cui all'articolo 6” inserire le seguenti “nonché alle Regioni e alle Province autonome interessate per il relativo parere di cui all'articolo 2”.

Relazione illustrativa

Si reputa opportuno l'inserimento delle Regioni e Province autonome.

10) Proposta sostitutiva

4.3

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole “sentite le altre amministrazioni competenti” con “tenuto conto delle osservazioni/parere delle altre amministrazioni competenti”

All'articolo 4, comma 3, dopo il periodo “entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto” sostituire le parole “sentite le altre amministrazioni interessate” con tenuto conto delle osservazioni/parere delle altre amministrazioni competenti”

Relazione illustrativa

Si reputa opportuno rafforzare il ruolo delle amministrazioni interessate che sono chiamate ad esprimere pareri.

11) Proposta integrativa

5.2

All'art 5, comma 2, dopo le parole “tutte le amministrazioni competenti” inserire “tra cui le Regioni e le Province autonome interessate”

Relazione illustrativa

Si reputa opportuno precisare che tra le amministrazioni convocate alla Conferenza dei servizi vi sono Regioni e Province autonome.

12) Proposta integrativa

6.2

All'art 6 comma 2, dopo le parole “di cui al comma 3” inserire il seguente periodo “Il Piano Nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”

Relazione illustrativa

Si reputa necessario approvare formalmente il Piano Nazionale delle Materie prime critiche con intesa in sede di Conferenza Stato Regioni di cui al d.lgs. 281/1997.

13) Proposta sostitutiva

6.3

All'art. 6 comma 3, lettera a) si propone di sostituire le parole “può chiedere informazioni” con “sente”

Relazione illustrativa

Si reputa opportuno sostituire la formula eventuale proposta nella bozza per allineare la prima lettera con i successivi periodi.

14) Proposta sostitutiva

6.5

All'art 6, comma 5, sostituire il periodo “due rappresentanti della Conferenza Unificata di cui uno nominato dalle Regioni” con “tre rappresentanti della Conferenza Unificata di cui due nominati dalle Regioni e Province autonome tra i rappresentanti delle stesse”

Relazione illustrativa

Si propone la nomina di tre membri scelti dalle Regioni e Province autonome nell'ambito dei rappresentanti che partecipano ai procedimenti all'esame della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

15) Proposta integrativa

7.1 lettera d)

All'art 7, comma 1, lettera d) sostituire le parole “tunnel o cave” con “gallerie o aree minerarie preesistenti”

16) Proposta sostitutiva

7.1 lettera f)

All'art 7, comma 1, lettera f) cambiare la frase “prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi” con “prospezioni geofisiche con esclusione di qualunque prospezione sismica diretta”

Relazione illustrativa

La modalità di ricerca elencate sono di fatto ininfluenti sull'ambiente e si giustifica con l'obiettivo della norma la semplificazione per ottenere dati di base per affinare successivamente l'esplorazione mineraria. Tuttavia, occorre escludere dalla semplificazione le ricerche con sismica diretta.

17) Proposta integrativa

7.2

All'art 7, comma 2, dopo le parole “articolo 6” aggiungere “nonché alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano interessate”.

Relazione illustrativa

Si reputa opportuno integrare i destinatari della comunicazione con le Regioni e Province autonome interessate.

18) Proposta ablativa e sostitutiva

7.2

All'art. 7, comma 2, eliminare il periodo “istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Soprintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti” e sostituirlo con “Le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte, in base alle norme vigenti, dagli Enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, nonché dall'ISPRA e dalle Sovrintendenze territorialmente competenti, per i profili di rispettiva competenza”.

Relazione illustrativa

Si propone una riformulazione più lineare del periodo.

19) Proposta integrativa

7.3

All'art 7, comma 3, dopo le parole "Ministero dell'economia e delle finanze" inserire "da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Relazione illustrativa

La proposta è funzionale ad inserire un termine per l'emanazione del decreto che deve essere preceduto da intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.

20) Proposta ablativa ed integrativa

8.2

All'art. 8, comma 2, dopo le parole "fermo restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo" eliminare le parole "e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le Regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma".

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole "territori locali" eliminare la frase "nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto".

Alla fine del comma 2 inserire il seguente periodo "Gli introiti di cui al comma 1, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insiste per i progetti su terraferma, spettano alla regione di competenza.

Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali".

Relazione illustrativa

La nuova formulazione assicura il trasferimento delle risorse delle aliquote alle Regioni.

21) Proposta integrativa

10.1

All'articolo 10 comma 1, dopo le parole "sicurezza energetica" inserire "nonché in accordo con Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Relazione illustrativa

Si reputa opportuno richiamare l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

22) Proposta integrativa

10.6

All'art 10, comma 6, dopo le parole "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" inserire "e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente interessate".

Relazione illustrativa

L'emendamento si rende necessario per garantire maggiore trasparenza sul Programma.

23) Proposta integrativa

15.1 lettera b)

All'art. 15, comma 1, lettera b), dopo la parola CITE inserire "sentite le Regioni e le Province autonome interessate".

Relazione illustrativa

L'inserimento è coerente rispetto alle altre disposizioni.

Osservazioni

Il D.L. 84/2024 del 25.06.2024 relativo alle materie prime critiche e strategiche ha modificato in maniera radicale la precedente "bozza" portata all'attenzione delle Regioni.

Si è svolto pertanto un esame congiunto dei due testi sopra menzionati, anche tramite confronto con il contenuto del Regolamento UE n.1252/2024 e delle Leggi Regionali esistenti in argomento, da cui sono emerse le criticità di seguito elencate.

Preliminarmente, si osserva che è opportuno chiarire il tema dell'iter rispetto alle competenze autorizzative, al fine di evitare un conflitto di competenze tra Stato – Regioni.

Si tratta di un processo che parte da una normativa unionale che viene posta in capo allo Stato competente mentre la competenza costituzionale in materia di autorizzazioni di attività estrattive è delle Regioni.

Sono state avanzate oltre alle osservazioni sotto riportate, proposte emendative al fine di dare un contributo concreto al testo.

Art 1 "Obiettivi generali e principi"

1.Quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 non trova riscontro nel corpo del dispositivo.

In particolare, relativamente alla Regione Sardegna:

l'articolo 3 dello Statuto recita «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;»

l'articolo 4 recita «Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie: a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;»

l'articolo 14 dispone che «La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo»

Si reputa pertanto opportuno inserire nelle premesse il richiamo agli Statuti speciali delle Regioni e Province autonome interessate.

Art. 2 “Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici”

In relazione al comma 1, dalla lettura dell'articolo appare poco chiara la natura facoltativa o obbligatoria rispetto all'istanza di riconoscimento di un progetto come strategico; se un operatore intende avviare un progetto di coltivazione relativo a materia prima strategica, ha l'obbligo di richiederne il riconoscimento come strategico? e ove sia prevista una facoltà di non riconoscimento l'assetto delle competenze va ritenuto invariato, ricomprendendolo nell'alveo di quanto disposto dal D.lgs. 112/1998? Infatti, in caso di mancato riconoscimento, o qualora il proponente non fosse interessato a presentare domanda alla Commissione EU per il riconoscimento di 'Progetto strategico', l'istanza di estrazione di Materie Prime Strategiche andrebbe presentata dal proponente al Punto Unico di Contatto oppure in via ordinaria alla Regione?

Trattandosi di beni demaniali attualmente in capo alle Regioni, non è chiaro se nella procedura di concessione di permesso di ricerca minerario, vada applicata preventivamente la procedura ad evidenza pubblica ed eventualmente con quale modalità procedurale debba essere applicata; va inoltre chiarito se anche per permessi di ricerca mineraria relativi a materie prime strategiche la procedura di autorizzazione resti in capo alla Regione. E' opportuno pertanto esplicitare la modalità di consultazione della Regione interessata in caso di progetti strategici su terraferma.

Al comma 3, si evidenzia che in mancanza di riferimenti normativi, l'indifferibilità e l'urgenza sono attribuiti al progetto sulla base del riconoscimento di strategicità e ancor prima della conclusione positiva del procedimento per il rilascio del titolo concessorio.

Art. 3 “Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche”

Il D.L. identifica nel Ministero il punto unico di contatto per la presentazione delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi sui progetti di estrazione di Materie Prime Strategiche. Il D.L. dovrebbe specificare in dettaglio il nuovo riparto di competenze tra Stato (e in particolare competenze del punto unico di contatto presso il ministero) e Regioni. Considerato che per i materiali elencati nell'articolo 7quinquies dell'Allegato II alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 è prevista espressamente la procedura di VIA statale, si richiede se il rilascio dei titoli abilitativi avverrà nell'ambito del Provvedimento Unico in materia ambientale come previsto dall'art. 27 del D.Lgs n. 152/2006.

Si richiede di specificare, inoltre, se il rilascio dei titoli abilitativi relativi invece alle materie prime critiche rimanga in capo alle Regioni. Non è chiaro se ci si riferisca alla competenza per materia delle Regioni per il rilascio di permessi di ricerca e delle concessioni minerarie di minerali solidi su terraferma. Se la competenza al rilascio del titolo abilitativo è regionale occorre prevedere un coordinamento con l'art 27 bis del d.lgs 152/2006.

Al comma 3 inoltre di dovrebbe precisare come svolgere l'evidenza pubblica di cui alla DIR 2006/123/CE per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione.

Per quanto attiene ai progetti già avviati, non è chiara la definizione delle competenze: nella fattispecie andrebbe specificato se l'autorità competente al rilascio della concessione/autorizzazione

sia ancora la Regione ai sensi del D.lgs. 112/1998 ovvero occorra che le Regioni trasferiscano le pratiche relative al Punto Unico Nazionale di Contatto e gli eventuali termini di riferimento.

In relazione al comma 4, sarebbe opportuno che le procedure statali siano meglio esplicitate evidenziando il ruolo dei soggetti interessati (Regioni, Province, Comuni).

In relazione al comma 9, si rileva inoltre che sulla tematica sicurezza sembra prevedersi l'applicazione delle disposizioni ex D.LGS 81/2008, a riguardo si segnala che in ambito di sicurezza mineraria vigono le disposizioni di polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/1959 e il d. lgs 624/1996, andrebbe chiarito il rapporto tra le due fonti.

Art. 4 e 5 “Punto Unico Nazionale di contatto e termini massimi”

Appare poco chiara la disciplina del procedimento autorizzativo in particolare rispetto al ruolo del Punto Nazionale di Contatto, andrebbe chiarito se questi assume in toto la competenza al rilascio di Autorizzazioni (es. AIA, PAUR) ovvero se esso svolga una mera funzione di raccordo (una sorta di SUAP Nazionale) fermo restando le competenze autorizzative in capo alle autorità oggi preposte.

Andrebbe chiarita la disciplina da applicare rispetto agli impianti che solo in parte svolgono attività relativa a materie critiche strategiche, continuando a svolgere anche attività diverse come, ad esempio, il riciclaggio di altre tipologie di rifiuti.

I fondali marini sono stati inseriti (v. art. 3 comma 4 del D.L. 84/24) come passibili di estrazione a certe condizioni, mentre il Regolamento UE 1252/24 lo riteneva inopportuno per i fondali marini profondi come emerge dalla lettura del Considerando n.18, pertanto questa disposizione potrebbe essere oggetto di contestazioni, inoltre non tutela adeguatamente l'ambiente;

Art. 7 “Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche

Il titolo dell'articolo è riferito alle sole Materie Prime Critiche, ma nel comma 1 invece ci si riferisce alle Materie Prime Strategiche: pertanto occorre chiarire se il disposto normativo valga solo per le MPC, solo per le MPS, o per entrambe. Si rileva che l'esclusione a priori dei Permessi di ricerca per Materie Prime Strategiche da qualsiasi procedura di VIA comporta una discriminazione nei confronti di tutti gli operatori che presentano istanze relative a sostanze minerali non comprese negli elenchi delle MPS e MPC. Si sottolinea altresì che le metodologie di ricerca di alcune materie identificate come MPS e MPC, data la pericolosità dei materiali stessi, comportano potenziali rischi ambientali per i quali si dovrebbe considerare almeno di far sottoporre i progetti di ricerca a una procedura di assoggettabilità a VIA. Quale misura di semplificazione, si ritiene che l'esclusione della sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente dovrebbe porre sullo stesso piano le materie critiche e le altre materie strategiche.

L'art. 7 del D.L. 84/24, così come la precedente “bozza”, esclude *a priori* che il permesso di ricerca possa comportare effetti significativi sull'ambiente, mentre sarebbe più opportuna ed in linea con i principi comunitari, l'esame e la verifica di ogni singola situazione, soprattutto qualora la ricerca dovesse essere particolarmente invasiva;

Pertanto, dato che alcune attività, elencate nell'articolato, con particolare riferimento alle lettere d ed f sono suscettibili di produrre effetti notevoli rispetto all'ambiente di riferimento, occorrerebbe specificare in maniera più puntuale:

Rispetto alla lettera d) elementi quali profondità, macchinari utilizzabili e metodologie di prelievo dei campioni.

Rispetto alla lettera f) cosa si intenda per tecniche di analisi non invasive rispetto alle prospezioni geofisiche (come vanno considerate tecniche quali airgun o mediante esplosivi controllati?)

Il DL non contiene alcuna misura di semplificazione per i permessi di ricerca che prevedono la realizzazione di sondaggi geognostici.

Dalla lettura del comma 2, appare poco chiaro chi sia il soggetto (Regione o proponente) che deve comunicare l'avvenuto rilascio del permesso di ricerca al punto unico di contatto e se deve trasmettere copia del titolo abilitativo. Si apprende dal medesimo comma 2 che ISPRA e Soprintendenza sono incaricate della vigilanza sui progetti di ricerca (attività ad oggi in capo alle Regioni che conferiscono i Permessi). Si richiede però che eventuali irregolarità e inosservanze siano comunicate, prima ancora che al MASE e al MIMIT, alla Regione, se competente; in tal caso, la Regione dovrebbe di conseguenza adottare i necessari provvedimenti. Si rileva infatti che sia la Regione che le Agenzie per il controllo ambientale svolgono attività di vigilanza e controllo.

Infine, non è chiaro se la comunicazione del Permesso di ricerca al punto unico di contatto sia sostitutiva del rilascio del titolo autorizzativo.

Art 8 Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari

Per quanto concerne specificamente la materia delle **Miniere**, si ricorda che il D. Lgs. 112/1998 attuativo della riforma Bassanini (L. 59/1997) ha conferito le funzioni relative alle miniere sulla terra ferma alle Regioni, quale competenza residuale *ex art.* 117 Cost. e, quindi, esclusiva. Da questo breve inquadramento consegue la seguente osservazione: come può lo Stato riservarsi la competenza di concedere lo sfruttamento di giacimenti eventualmente individuati come strategici dall'UE, se la competenza in materia è esclusivamente regionale? Il D.L. è, inoltre, contraddittorio in argomento, poiché identifica il punto unico di contatto per la presentazione delle istanze nel Ministero, mentre al comma 9 dell'art. 3 fa salve le competenze regionali in materia estrattiva con specifico riferimento, però, alla sicurezza sul lavoro in materia. Non è chiaro il significato di tale disposizione, né la volontà sottesa alla stessa. Non si comprende, infatti, se il Ministero intenda ritagliarsi un ruolo simile ad uno "sportello", ma poi saranno le Regioni che dovranno rilasciare i titoli abilitativi e concessori, ovvero se il Ministero voglia riservarsi anche tale competenza;

Si propone inoltre di riformulare il comma 1 esplicitando che la riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 si riferisce solo alla quota parte degli introiti destinata allo Stato e non a quella assegnata alla Regione territorialmente competente (di cui al comma 2).

È auspicabile l'inserimento di uno specifico articolo che garantisca, tramite polizza fideiussoria, la corretta esecuzione dei lavori di recupero e sistemazione ambientale

Art. 9 "Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi"

Per quanto attiene, poi, alla previsione normativa di recuperare risorse minerarie dai rifiuti estrattivi, questa in effetti consentirebbe di attivare un "ciclo virtuoso" che, da un lato, consentirebbe di sanare situazioni di degrado ambientale e, dall'altro, di evitare di intaccare giacimenti "vergini". Tale

previsione risulta – pertanto - molto interessante, ma anche in questo caso non si comprende dal testo del D.L. 84/2024 quali sarebbero i soggetti titolati a rilasciare i titoli abilitativi.

Si può prevedere la possibilità di riutilizzo anche dei rifiuti di estrazione utilizzati ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 117/2008 per il riempimento di vuoti o volumetrie derivanti dagli scavi a condizione che non sia peggiorata la stabilità e la ricomposizione del sito.

Il testo riferendosi a concessioni non contiene specifica disciplina per l'attività di cava che, potendo essere oggetto di interesse per i CRM, va disciplinata nell'art.9.

Nell'ambito delle strutture di deposito di aree minerarie dismesse chiuse, considerata la presenza di depositi derivanti da processi metallurgici, giacché esclusi dal Dlgs 117/2008 si ritiene che i medesimi debbano essere ricompresi nel Piano di recupero.

Al comma 2, inoltre, il D.L. non chiarisce quale sia il soggetto incaricato dell'esame e approvazione del "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici" e al rilascio del titolo abilitativo. Considerato che all'Art. 9 Comma 1 è specificato che si applica il R.D. 1443/1927 anche per le attività di recupero delle risorse minerarie dai rifiuti, si chiede di confermare che l'ente incaricato per il procedimento autorizzativo rimane la Regione, analogamente a quanto avviene per le concessioni minerarie ordinarie.

Rilevato che l'articolo 4 del DL stabilisce che presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un punto unico di contatto per i progetti strategici aventi a oggetto il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche, si suggerisce di inserire un raccordo rispetto alla normativa inerente la gestione dei RAEE del D.Lgs.49/2014 e collegati, per tenere in conto la corretta gerarchia del trattamento rifiuti ai fini dell'estrazione delle materie prime critiche anche da questi ultimi e non solo dalle attività estrattive e dai rifiuti ad esse direttamente collegati, al fine di integrare i diversi strumenti normativi nazionali in ottica di economia circolare, progressiva indipendenza per l'approvvigionamento delle materie prime critiche e ridotto impatto ambientale dell'attività estrattiva necessaria a garantirlo.

Com'è noto, infatti, a fronte della ridotta disponibilità di materie prime critiche vergini sul territorio nazionale, si ritiene opportuno dare priorità al recupero e valorizzazione delle medesime tenendo conto della loro significativa presenza all'interno di specifiche filiere e frazioni di rifiuti

In conclusione, si riportano alcune osservazioni di ordine generale.

Il Decreto intende dare attuazione al Regolamento Europeo 2024/1252 del Parlamento Europeo e del Consiglio “che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020”.

Il Regolamento nasce chiaramente dall'esigenza di prevenire i rischi di carenza di approvvigionamenti che si sono verificati negli ultimi anni a seguito dei vari shock subiti dall'Unione Europea con la pandemia e le altre tensioni internazionali. In particolare, dal testo del regolamento si desume che gli obiettivi sono quelli di ottimizzare l'uso delle risorse, in particolare quelle critiche, con l'aumento della circolarità, sia assicurare di poter perseguire progetti strategici fondamentali per il miglioramento della competitività dell'Unione Europea, in particolare nell'ottica della transizione green.

Il regolamento sembra attenersi in ogni caso ad una dimensione e prospettiva europea, non dei singoli stati. Il decreto, invece in più punti richiama la dimensione nazionale come ambito rispetto a cui valutare i motivi di rifiuto di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclo di materie prime. In particolare, all'art.3, comma 2 si dice "Il rifiuto di riconoscimento può essere opposto, nell'ambito del procedimento instaurato dal promotore presso la Commissione UE, solo se dall'esame della domanda presentata dal promotore emerge un concreto rischio per la sicurezza nazionale, ovvero risulta che gli acquirenti dei prodotti del progetto potenziali non si trovano in tutto o in parte in Italia o che gli effetti sulla disponibilità di materie prime strategiche per gli utilizzatori a valle sono nulli per l'Italia"

Ci si domanda se ciò è coerente con il regolamento 2024/1252 e con la disciplina europea sulla concorrenza.

In effetti, il Regolamento, nelle premesse recita: "azioni non coordinate da parte degli Stati membri rischiano di falsare la concorrenza e di frammentare il mercato interno, ad esempio imponendo una regolamentazione divergente agli operatori di mercato, fornendo livelli diversi di accesso al monitoraggio del rischio di approvvigionamento, fornendo livelli diversi di sostegno ai progetti nazionali o creando ostacoli agli scambi transfrontalieri di materie prime critiche o di beni correlati tra Stati membri, creando così ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno" e, a seguire "Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è pertanto opportuno istituire un quadro comune dell'Unione per garantire l'accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e per salvaguardare la resilienza economica e l'autonomia strategica aperta dell'Unione".

Si rileva inoltre la mancanza di un riferimento esplicito alle materie prime critiche (in realtà all'articolo 1, comma 1 del decreto viene effettuato un rinvio agli artt. 3 e 4 del Regolamento europeo ma sarebbe opportuno completare il decreto con un allegato di identico contenuto rispetto a quello contenuto nel regolamento europeo anziché operare un rinvio).

PROPOSTE EMENDATIVE DELLA REGIONE SARDEGNA

La Regione Sardegna esprime parere negativo salvo l'accoglimento dei seguenti emendamenti:

- ***Proposta sostitutiva***

All'art 2, sostituire il comma 2 con il seguente "Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata previo parere obbligatorio e vincolante delle Regioni e delle Province autonome interessate."

Relazione illustrativa

La nuova formulazione appare più coerente in quanto prevede il coinvolgimento di Regioni e Province autonome mediante parere.

- ***Proposta integrativa***

All'art 3, comma 3 dopo le parole "diciotto mesi" inserire "Nell'ambito del procedimento dovrà essere acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle Regioni e delle Province autonome interessate".

- ***Proposta integrativa***

All'art 3, comma 8, dopo le parole "rilasciati" inserire "acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle Regioni e delle Province autonome interessate".

- ***Proposta integrativa***

All'art 4, comma 3, dopo le parole "dieci mesi" inserire "Nell'ambito del procedimento dovrà essere acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle Regioni e delle Province autonome interessate".

- ***Proposta integrativa***

All'art 6 comma 2, dopo le parole "di cui al comma 3" inserire il seguente periodo "Il Piano Nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"

Relazione illustrativa

Si reputa necessario approvare formalmente il Piano Nazionale delle Materie prime critiche con intesa in sede di Conferenza Stato Regioni di cui al d.lgs. 281/1997.

Roma, 31 luglio 2024